

Allegato A)

**Bando di concorso
per l'assegnazione di
contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021**

**Il Responsabile Settore 7
Servizi di cura e sviluppo alla persona**

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;

Vista la legge regionale toscana n.2/2019 "disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica";

Visti il DPR n.445/2000 e il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al T.U. sulla privacy – decreto legislativo n.196/2003 concernente il trattamento dei dati personali;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 concernente i criteri e le procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai comuni;

Vista la D.G.R. n. 988 del 27/09/2021 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L. 431/98", che, recependo i contenuti del decreto del MIMS del 19 luglio 2021 (G.U. n. 197 del 18.8.2021), modifica ed integra, per il solo anno 2021, l'Allegato A della D.G.R. 402/2020: a) ampliando la platea dei beneficiari ai soggetti con ISEE fino a € 35.000,00 con 25% di riduzione del reddito in ragione dell'emergenza Covid19; b) considerando non cumulabile il contributo con la quota destinata all'affitto del cd Reddito di Cittadinanza;

Richiamato il D.D. 17733 del 30.9.2021 con il quale si è provveduto al riparto e contestuale liquidazione delle risorse Fondo Nazionale 2021 per l'integrazione canoni di locazione L. 431/98, assegnate con D.M. 19 luglio 2021 che assegna al comune di Lastra a Signa l'importo complessivo di € 70.960,00 per l'anno 2021;

Vista la Determinazione del Responsabile Settore 7 "Servizi di cura e sviluppo alla persona" n° _____;

RENDE NOTO

Che, a partire dalla pubblicazione del presente Bando, **fino al giorno 29/11/2021 ore 23:59**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

E' possibile consultare e scaricare il presente bando ed il relativo modulo di domanda sul sito istituzionale www.comune.lastra-a-signa.fi.it .

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

1. A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
- B) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Lastra a Signa e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- C) Essere titolari di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 – abitazione di tipo signorile, A/8 –ville, e A/9 –palazzi con pregi artistici e signorili, come indicato dall'art. 1, comma 2, L.431/98). Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto.
- D) Assenza di titolarità di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, di seguito alloggio ERP . L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio ERP nel corso dell'anno 2021 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo, a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie ERP vigenti non pregiudica la posizione acquisita.
- E) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:

- 1.Su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
- 2.Su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
- 3.Su alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 4.Su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- 5.Su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Lastra a Signa; la distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia) ; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8, della LRT 2/2019;

F) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'estero), tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione isee; il comune può comunque procedere a effettuare ulteriori verifiche.

G) le disposizioni inerenti i diritti di proprietà, usufrutto e abitazione, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie, debitamente certificate:

1. Coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
2. Titolarità di pro – quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
3. Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
4. Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

H) Né il richiedente né i componenti del proprio nucleo familiare devono essere destinatari di altro beneficio pubblico, da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi: i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del DM 30.03.2016, i contributi affitto "Giovani Sì" della Regione Toscana e il contributo comunale destinato all'emergenza abitativa; l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2021;

I) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

L) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato alla scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f) del presente bando;

M) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.727,25.

N) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati.

O) Possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM dicembre 2013 n°159, non superiore ad € 28.727,25 o un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00;

P) Rientrare in una delle seguenti fasce sulla base dei valori ISE ed ISEE, dell'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE di seguito indicati:

1.Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (pari ad **€ 13.405,08**);
Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

2.Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 pari ad **€ 13.405,08** e l'importo di **€ 28.727,25** Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;

valore ISEE non superiore a euro 16.500,00 per entrambe le 2 fasce;

Possono, inoltre, presentare domanda i nuclei familiari che dichiarino di aver subito una **riduzione del reddito complessivo superiore al 25% in ragione dell'emergenza COVID-19 e siano in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a Euro 35.000.**

La riduzione di cui sopra deve essere certificata tramite un'Attestazione ISEE corrente o , in alternativa, mediante il confronto tra dichiarazioni fiscali, di tutti i componenti del nucleo, 2021(redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

R) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **ISE zero** ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da allegato alla domanda, da parte del soggetto (FONTE DI SOSTENTAMENTO) sostenitore dell'altrui reddito del nucleo familiare (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) , debitamente verificata dal soggetto erogatore, o in presenza dell'espressa certificazione a firma del responsabile del competente servizio sociale , nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune/società della salute, recante l'importo totale del sostegno economico ricevuto nell'anno 2021.

Verranno inoltre considerate ammissibili le domande, in presenza di reddito complessivo lordo (compresi i redditi esenti ai fini IRPEF) anche rilevato da DSU, superiore al canone annuo, senza necessità di altra certificazione di assistenza economica, calcolando il contributo considerando un valore ISE pari al valore di due (2) pensioni minime INPS stabilito, per l'anno 2021 in Euro 13.405,08 (punto 1.1 Circolare INPS n.148 del 18/12/2020)

S) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro – quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

T) Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare il contributo di cui alla L. 431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza. Il Comune di Lastra a Signa, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto (D.G.R. 988/2021). La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 - Nucleo familiare

1. Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** così come definito dal DPCM N. 159 del 05/12/2013 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica.

2. Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;

- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

3. Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, dovrà essere presentata in sede di ricorso la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE corretta. Ricordiamo che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento in corso. La separazione di fatto non comporta la separazione del nucleo.

Art. 3 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR n. 445/00 s.m.i.
2. la domanda deve essere corredata a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide
 - copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, regolarmente registrato, e copia di ricevuta di affitto con regolare marca da bollo o copia del bonifico tramite il quale si è provveduto a pagare una o più mensilità del canone di locazione nell'anno 2021
3. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando tranne che per i seguenti documenti che devono essere presentati in copia:
 - contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato, qualora non già in possesso dell'ufficio casa;
 - ricevute di pagamento del canone mensile o documenti equipollenti;
 - dichiarazioni dei redditi (per chi ha subito una diminuzione del reddito del 25% del reddito complessivo del nucleo-vedi lettera I dell'art.1 el presente Bando)
 - permesso o carta di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario;
4. in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste all'art. 1 lettera E).
5. Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli art.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati agli Uffici della Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la

domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

7. Successivamente coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all' anno 2021 o documentazione equipollente rispettando la scadenza del 11 Gennaio 2022 .
8. Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio.

Art. 4 – Presentazione delle domande

1. La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.
2. Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno esclusivamente essere presentate attraverso il format predisposto dal Comune, attraverso il portale online raggiungibile anche al seguente link: <https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/> (si ricorda che per la presentazione dell'istanza è necessario avere la CIE/CNS o lo SPID come modalità di autenticazione sul portale stesso);
3. Copia del presente bando, sono disponibili presso:
 - l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, presso Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune n. 17 - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,40;
 - l'Ufficio di cura e sviluppo della persona del Comune di Lastra a Signa, con sede in via P. Togliatti n. 41, Lastra a Signa – il martedì ed il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,15 alle ore 17,40;
 - sito del Comune di Lastra a Signa: www.comune.lastra-a-signa.fi.it;
4. Le domande, che perverranno oltre il termine previsto dal bando, oppure presentate con modalità diverse rispetto all'istanza online del portale non saranno considerate valide al fine della partecipazione al presente bando.

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. Il Comune di Lastra a Signa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, che verrà approvata dal Responsabile del Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona, con proprio atto.
2. La graduatoria è formulata secondo l'ordine indicato:
 - a. Concorrenti inseriti nella fascia A);
 - b. Concorrenti inseriti nella fascia B).

3. I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nella graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo pretorio on-line sul sito del Comune di Lastra a Signa, per 15 giorni consecutivi.

4. Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione verso la stessa da presentare:

- a. inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Lastra a Signa, Piazza del Comune n° 17 – cap 50055;
 - tramite posta elettronica certificata: comune.lastra-a-signa@pec.it;

5. Le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno prese in esame.

Per le opposizioni spedite per posta a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

6. Entro i successivi 15 giorni il Comune di Lastra a Signa predispone la graduatoria definitiva che sarà successivamente approvata dal Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona.

Art. 6 - Durata del contributo

1. Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.
3. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Art. 7 - Calcolo del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente ordine di priorità:
 - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A
 - Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B
2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.
3. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del reddito di cittadinanza riferito alla locazione.
4. Il contributo è così calcolato:
 - FASCIA A: per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% del valore ISE stesso fino ad un massimo di € 3.100,00.
 - FASCIA B: per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% del valore ISE stesso fino ad un massimo di € 2.325,00
5. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.
6. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il comune di Lastra a Signa applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti

presenti nella fascia A.

7. Il contributo decorre dal 1^a gennaio 2021 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT. Nel caso di cambio di alloggio nell'ambito del Comune successivamente alla data di scadenza del bando, si terrà conto anche dei canoni riferiti al nuovo contratto regolarmente registrato da documentare al Comune di Lastra a Signa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione.
8. In considerazione della normativa regionale è facoltà dei comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.
9. Il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200.00 (D.G.R. n. 228/2018 all. A p.5.3).
10. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
11. Se alla presentazione delle ricevute in bollo o relativi bonifici bancari, si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
 - b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
12. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Art. 8 – Erogazione del contributo

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute in bollo, o bonifici bancari, che attestino l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e adeguatamente documentate.
2. I contributi di cui al presente bando saranno erogati in un'unica soluzione, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Lastra a Signa e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto nella normativa di riferimento.
3. Il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria sarà erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100%- secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere

diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità del Fondo spettante al Comune di Lastra a Signa ed il numero dei beneficiari.

4. In ogni caso la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.
5. L'Amministrazione procederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione, che sarà corrisposto previa presentazione, entro il termine perentorio del 11 gennaio 2022 pena la decadenza dal relativo beneficio, a mano, per posta a mezzo raccomandata A/R o tramite pec, delle ricevute in bollo, o relativi bonifici bancari, comprovanti il numero delle mensilità del canone di locazione effettivamente pagato, riferito all'intero periodo gennaio – dicembre 2021. (da far pervenire presso la sede dei servizi sociali, via Togliatti 41, Lastra a Signa previo appuntamento se la situazione pandemica attuale dovesse protrarsi anche per il 2022)
6. E' fatto obbligo per i richiedenti presentare una ricevuta di affitto relativa all'anno 2021 entro il termine di scadenza di presentazione delle domande. I richiedenti hanno, altresì, l'obbligo di comunicare all' Amministrazione Comunale, eventuali variazioni di residenza o domicilio.

Art. 9 - Riscossione del contributo

1. I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante recandosi direttamente presso l'Agenzia della Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Lastra a Signa se l'importo è inferiore ad € 1.000,00; se l'importo è superiore ad € 1.000,00 obbligatoriamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente (in questo caso in domanda deve essere riportato negli appositi spazi il codice IBAN).

Art.10 - Informativa

1. Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è la responsabile del servizio 7 cura e sviluppo della persona dr.ssa Leonora Biotti, responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente bando è consultabile anche presso le pagine web del Comune di Lastra a Signa all'indirizzo: www.comuna.lastra-a-signa.fi.it .

Lastra a Signa, 05/11/2021

Il Responsabile Settore 7
Servizio di cura e sviluppo della persona

(Dr.ssa Leonora Biotti)